

Luigino Bottini

Dottore Commercialista – Revisore Legale – Ph.D

info@luiginobottini.com - www.luiginobottini.com



Contitalia S.r.l.

Centro Elaborazione Dati ed Elaborazione Paghe per conto terzi.

Via Nino Bixio 18/4 – Chiavari (Ge) – Tel. 0185.322469 - Fax 0185.313184

Via Strada Privata n. 2/A - Santa Maria del Taro - Tornolo (Pr)- Tel. 0525.80100

Circolare informativa 2/2022.

Chiavari, 5 febbraio 2022.

Ai gentili Clienti

Criptovalute nel mirino del fisco. La situazione in Italia.

Dal controverso obbligo di dichiarazione fiscale sulle criptovalute introdotto negli Usa, alle lacune della normativa italiana: i Governi puntano l'attenzione sugli investimenti in criptovalute per incrementare le entrate messe a dura prova dalla pandemia. Serve però maggiore coordinamento.

Facciamo il punto

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita esponenziale dell'utilizzo e degli investimenti in criptovalute e di altri prodotti correlati. Allo stesso modo è cresciuta l'attenzione sulle problematiche collegate ai rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e in genere di evasione fiscale.

Nell'ultimo periodo, quindi, sempre più Governi e Autorità di controllo hanno indirizzato l'attenzione su questi investimenti al fine di incrementare le entrate fiscali viste le difficoltà evidenziate da ultimo per effetto della pandemia.

Gli obblighi fiscali in Italia

In Italia, almeno fino a oggi, la normativa fiscale in materia di criptovalute è molto lacunosa. Infatti, manca una legge univoca e dettagliata.

La gestione fiscale è stata oggetto principalmente di interpellati all'Agenzia delle Entrate e da alcune sentenze di tribunali.

Secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate, così come indicato in alcune Risoluzioni, le criptovalute sono considerate come investimenti in valuta estera con corso legale, con la conseguenza dell'obbligo di indicarle nel rigo RW1 nella colonna 3 il codice 14 («Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali») della dichiarazione annuale dei redditi.

La specifica disciplina non stabilisce una soglia minima di criptovaluta da indicare nel Quadro RW, per cui si suppone che anche chi possiede criptovalute di poco valore in euro la debba indicare nella dichiarazione dei redditi. Ciò significa che anche i piccoli investitori che utilizzano piattaforme per acquistare minime quantità di criptovalute devono dichiararle al fisco con il rischio di non esserne a conoscenza e quindi di trovarsi in situazioni di irregolarità.

Le critiche mosse a questa disposizione e interpretazione dell'Agenzia delle Entrate si basano su decisioni della Banca Centrale Europea e da Direttive (UE) del 2018 e 2019 ove definiscono che le valute virtuali “non posseggono lo status giuridico di moneta o valuta”. Inoltre, anche il Testo Unico Valutario definisce le valute estere solo “i biglietti di banca e di Stato esteri aventi corso legale”.

Altra eccezione sostenuta è inerente al caso in cui chi detiene criptovalute in un circuito nazionale non dovrebbe dichiarare nulla al fisco.

Tassazione delle plusvalenze

Oltre al semplice obbligo meramente dichiarativo, la vendita delle criptovalute diventa imponibile, e quindi si soggetta a imposizione fiscale, se nell'anno di riferimento si sono detenute criptovalute per un controvalore di almeno 51.645,69 di euro per un periodo di 7 giorni continuativi, considerando il rispettivo valore al primo gennaio dell'anno di riferimento.

Le norme da applicare sono quindi contenute negli articoli 67 e 68 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito che testualmente recitano:

- Art. 67 del T.U.I.R. comma 1: le plusvalenze (...), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso (...), di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti (...). Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;

- Art. 67 del T.U.I.R. comma 1 ter: “1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.

- Art. 68 del T.U.I.R. comma 7: c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.

Quindi, il guadagno generato dalla compravendita delle criptovalute deve essere tassato con l'aliquota del 26% da applicare sulla plusvalenza.

Per stabilire il valore delle criptovalute detenute ai fini della dichiarazione e tassazione bisogna individuarne il controvalore in euro. Questo corrisponde al valore della valuta virtuale detenuta al 1° gennaio dell'anno di riferimento, utilizzando come cambio quello indicato dal sito dove sono stati effettuati gli investimenti in criptovaluta in assenza di mercati regolamentati.

Il criterio da utilizzare dovrebbe essere quella del LIFO per cui all'ultima entrata dovrebbe corrispondere la moneta uscita per prima.

L'utilizzatore della valuta virtuale deve, tra l'altro, tenere in considerazione che per cessione tassabile si intende anche il pagamento di beni o servizi (esempio acquisto carburante con Bitcoin) e lo scambio di criptovaluta con altra criptovaluta, non soltanto la conversione di criptovaluta in euro.

Conclusioni

In Europa a fine di quest'anno dovrebbe arrivare anche il testo della nuova direttiva sullo scambio dati tra amministrazioni fiscali (Dac8) che prevede l'introduzione dello scambio dati Ue sulle criptovalute. Le attività digitali e gli intermediari interessati non sono pienamente coperti dalle regole attualmente in vigore e pertanto le autorità fiscali europee non possono scambiarsi tali informazioni.

Di fronte a queste problematiche e a un mercato sempre più in espansione si rende sempre più necessario una normativa precisa e non penalizzante dell'uso delle criptovalute oltre a un coordinamento delle politiche fiscali internazionali.

Tuttavia è bene evidenziare che entro la fine del mese di febbraio 2022 è possibile presentare la dichiarazione "tardiva" per il 2020 nei 90 giorni per regolarizzare i proventi da criptovalute, evitando le sanzioni per infedele dichiarazione, tenendo conto però anche del recente Dlgs 184/2021 intervenuto in materia. È ormai nota la soluzione "di comodo" dell'Agenzia, secondo cui le criptomonete sarebbero equiparabili alle «valute estere» ovvero alle «attività finanziarie estere», assicurandosi così il diritto a percepire l'imposta sostitutiva dell'Irpef del 26% e il monitoraggio fiscale sulle consistenze, da indicare sempre nel quadro RW, persino quando sono detenute in Italia tramite chiavi private, al di fuori del circuito degli intermediari finanziari (risposta a interpello 788/2021).

Tuttavia la dottrina, nel declinare sia pure con difficoltà una definizione giuridica – trattandosi di un asset digitale "ibrido" fungibile sia come di mezzo di pagamento, sia per finalità finanziarie, come previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera qq) del Dlgs 231/2007 ai fini dell'antiriciclaggio – nega decisamente la riconducibilità delle criptocurrency sia alle valute, incluse quelle elettroniche, in virtù della rigida nozione del Tub n. 385/1993, sia agli «strumenti» e ai «prodotti finanziari», disciplinati in numero chiuso dal Tuf 58/1998.

In questa prospettiva, adesso, l'articolo 1, comma 1, lettera d) del Dlgs 184/2021, in vigore dal 14 dicembre, relativo «alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti», delinea una nozione di «valuta virtuale» analoga e più precisa di quella contemplata dalla normativa antiriciclaggio, che conferma definitivamente l'intassabilità dei proventi da cessioni a pronti.

Invero, sebbene la recente nozione di «valuta virtuale» operi «agli effetti della legge penale», in funzione delle modifiche al Codice penale e alla disciplina della responsabilità da reato delle società (Dlgs 231/2001), ciò nondimeno, nel solco del Dlgs 231/2007, sotto il profilo evolutivo e sistematico, si ha la riprova che nel silenzio legis l'articolo 67, lettera c-ter), del Tuir in tema di valute estere non può estendersi per analogia alle criptomonete.

Invero, l'ultimo decreto, ricalcando la definizione già delineata ai fini dell'antiriciclaggio, la rafforza, per un verso, espungendo espressamente la criptovaluta dallo «status giuridico di valuta o denaro» e, per altro verso, precisando che si tratta di «strumento di pagamento diverso dai contanti» di tipo convenzionale, cioè «accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio», che circola nella blockchain, cioè viene «trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente». Tale moneta «non è legata a una valuta legalmente istituita», «non è emessa o garantita da una banca centrale»; pertanto, non è assimilabile alle «valute estere» e non può applicarsi l'articolo 67, lettera c-ter), del Tuir.

Dovrebbe essere finalmente chiaro che la matrice delle criptocurrency si esaurisce in un mezzo di scambio, in uno «strumento di pagamento convenzionale diverso dal contante» e quindi tali asset, per loro natura giuridica e immateriale, non sono assimilabili neppure agli «strumenti» e ai «prodotti finanziari» né tantomeno a un'«attività finanziaria».

La valuta virtuale, in quanto – ora ribadito ex lege – «rappresentazione di valore digitale» può costituire l'«oggetto», il «sottostante» di un'operazione finanziaria, amministrata per conto proprio o conferendo un mandato di gestione ad altri operatori, come accade per l'oro, le monete antiche, le opere d'arte, i diamanti e i francobolli; ma l'apprezzamento nel tempo delle criptovalute non rappresenta un rendimento finanziario imponibile, almeno fino a che l'incremento maturato non venga incassato e soprattutto ne sia prevista la riconducibilità in una delle categorie tassative di reddito imponibile dell'articolo 67 del Tuir, in presenza dei relativi presupposti.

In conclusione, risulta confermato che (anche) nell'ambito delle valute, sia virtuali sia «fiat», nonché dei «prodotti finanziari» in genere, non si possono estendere in via interpretativa le norme del Tub, Tuf, Dlgs 231/2007, Codice penale e neppure quelle del Tuir, tutte improntate al criterio di legalità e tassatività. L'equazione erariale valuta estera/valuta virtuale è in rotta di collisione con: i) la gerarchia delle fonti del diritto ex articolo 1 delle disposizioni preliminari al Codice civile; ii) gli articoli 23 della Costituzione, 1 e 3 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), recanti la riserva di legge anche in ambito tributario; iii) gli articoli 1, 6 e 67 del Tuir, norme di chiusura del sistema Irpef.

Si aggiunga che l'approccio dell'Agenzia potrebbe implicare una reazione punitiva, anche penale, di notevole impatto per il contribuente, in contrasto con il principio di legalità delle sanzioni stabilito dagli articoli 25 della Costituzione, 1 e 2 del Codice penale, nonché dall'articolo 3 del Dlgs 472/1997. Dunque, delle due l'una: o, a ragion veduta, si omettono gli adempimenti "imposti" dalla prassi, con probabile contestazione da parte dell'ufficio, oppure ci si adegua, con dichiarazione tardiva nei 90 giorni da inviare entro febbraio; poi, nel termine di decadenza di 48 mesi, si presenta istanza di rimborso per ripetere l'imposta sostitutiva dell'Irpef assolta indebitamente; in entrambi i casi però, si finisce in commissione tributaria.

Cordiali saluti

Dott. Luigino Bottini